

## Normativa e prassi

# Concessioni demaniali marittime, con Sid e Dori, è semplificazione

7 Maggio 2012

Cancellato l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beneficiari all'Anagrafe tributaria. Questa li ricaverà attraverso l'accesso diretto al sistema informativo del Mit

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Parole d'ordine: semplificare e armonizzare. E così, dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni pubbliche che si occupano del rilascio o del rinnovo di concessioni di aree demaniali marittime e che, per tale motivo, sono tenute a informare, tramite apposita comunicazione, l'Anagrafe tributaria sui concessionari, sono autorizzate a saltare questo passaggio. Basterà semplicemente utilizzare il Sistema informativo Demanio marittimo (**Sid**), acquisendo i modelli di domanda predisposti e inviati on line grazie al software Do.Ri. (documentazione richiedente), tutte applicazioni gestite dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A stabilirlo il **provvedimento 3 maggio 2012**.

### La procedura nel presente e ...

Gli Enti legittimati a emettere atti di concessione di aree demaniali marittime (Regioni, Comuni, Capitanerie di porto, Autorità portuali, eccetera), attualmente, in relazione a tale attività, devono effettuare due diversi adempimenti:

- inserire i dati tecnici e amministrativi degli atti nel Sid
- trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria una comunicazione con i dati dei soggetti beneficiari delle concessioni, così come previsto dal **provvedimento 2 ottobre 2006**.

In particolare, il secondo passaggio ha una tabella di marcia differente da quella del primo. Infatti, al punto 7.1 del richiamato provvedimento, è stabilito che le comunicazioni all'AT sono da inviare "entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati".

Ciò ha comportato difficoltà nell'agire delle suddette Amministrazioni pubbliche.

### **... nel futuro**

Quindi, in un ottica di semplificazione e armonizzazione degli adempimenti delle PA, considerato lo “stato di avanzamento” delle soluzioni tecnologiche, con il provvedimento odierno va in soffitta l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe, resta valido invece quello di inserimento dati nel Sistema informativo Demanio marittimo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo al rilascio o al rinnovo dell’atto di concessione.

Questo a regime, mentre, in relazione al passato, le informazioni riguardanti le concessioni attive al 31 dicembre 2011, dovranno essere comunicate al Sid entro il 31 dicembre di quest’anno.

### **Brevi cenni sul Sid**

Il Sistema informativo Demanio marittimo, nato per fornire supporto non solo alle PA interessate alla gestione e alla tutela dei beni demaniali marittimi ma anche ai cittadini che intendono fruirne, rende disponibili on line le banche dati che consentono la conoscenza dello stato d’uso del Demanio marittimo, insieme con procedure automatizzate di aggiornamento delle informazioni da parte delle più volte richiamate Amministrazioni.

L’area di intervento interessa la zona demaniale marittima e la relativa fascia di rispetto dell’intero territorio nazionale per uno sviluppo di circa 7.500 km.

### **Tornando al dunque**

Il binomio (Sid-Dori), in sostanza, ora è sufficiente a garantire un adeguato flusso di notizie utili all’Anagrafe tributaria per il controllo del corretto pagamento da parte dei concessionari del relativo debito erariale. Pertanto, gli Enti che concedono la possibilità di “sfruttare” le aree litoranee protette del Paese (Regioni, Comuni, Capitanerie di porto, eccetera), in un solo colpo potranno informare l’Anagrafe tributaria sui dati relativi ai beneficiari delle concessioni, licenze o autorizzazioni.

Chi dovesse disattendere l’adempimento semplificato è punito con la sanzione amministrativa da “*lire duecentomila a lire quattro milioni*” (articolo 13, Dpr 605/1973), naturalmente da convertire in euro.

di

**Paola Pullella Lucano**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/concessioni-demaniali-marittime-sid-e-dori-e-semplificazione>